



Pulizie e Servizi

Aziende Artigiane operanti nel settore Pulizie e Servizi

In vigore dal 01.08.2024 al 31.07.2027
Codice CNEL per flusso Uniemens: Cod. K55A



CONFLAVORO
Piccole Medie Imprese



CONFESAL
CONFEDERAZIONE GENERALE
SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI



CONFESAL

SINTESI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO Aziende Artigiane Settore Pulizie e Servizi

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro posti in essere dalle imprese artigiane e loro cooperative e consorzi operanti nel settore pulizia e servizi che svolgono, anche per conto terzi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- servizi di pulizia e attività complementari svolte nell'ambito di mostre, negozi, uffici, condomini, ed in genere aree e ambienti pubblici e privati, sia negli spazi interni che esterni, compresi i piazzali e reparti industriali;
- servizi di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione;
- servizi di derattizzazione;
- servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, insegne luminose, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale, interventi in aree confinate, spiagge, arenili, ecc.);
- servizi aree verdi, comprensivi di pulizia giardini, potatura e abbattimento piante;
- interventi aerei, con piattaforme o cestelli, per la manutenzione di impianti elettrici e d'illuminazione, pulizia tetti e grondaie, ecc.;
- taglio erbe riparie e stradali, anche con macchinari semoventi;
- transennature stradali, anche provvisorie;
- servizi alla ristorazione (trasporto e distribuzione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, ecc.);
- portierato e guardiania;
- servizi di confezionamento di prodotti alimentari e non;
- facchinaggio, anche con l'utilizzo di macchinari;
- servizi accessori a quelli indicati negli alinea precedenti.

STAGIONALITÀ

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, 2° comma, D.Lgs n. 81/2015, oltre alle attività stagionali definite dal DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, le parti concordano che sono da considerarsi stagionali le seguenti attività e le mansioni correlate:

- attività di derattizzazione e disinfezione;
- servizi aree verdi, comprensivi di pulizia giardini, potatura e abbattimento piante;
- interventi aerei per pulizia tetti e grondaie;
- taglio erbe riparie e stradali, anche con macchinari semoventi;
- attività di pulizie per strutture turistico-ricettive in genere.

Tali attività sono caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell'attività lavorativa in determinati e limitati periodi dell'anno e per la durata massima di 8 mesi, ricompresi nel periodo da marzo ad ottobre di ogni anno.

In considerazione delle attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto e dell'incidenza che su di esse ha l'alternanza delle stagioni, eventuali ulteriori ipotesi di attività stagionale potranno essere previste dalla contrattazione collettiva di secondo livello previa richiesta all'Ente Bilaterale EBIASP da inviare tramite pec all'indirizzo ebiasp@pec.it, il quale emetterà il proprio parere entro 30 giorni, salvo la necessità di richiedere la presentazione di ulteriore documentazione. In caso di mancata risposta, la richiesta si intenderà respinta.

ISTITUTI E CONTENUTI

ISTITUTI	CONTENUTI										
Periodo di prova Art.2	Primo e secondo livello: 6 mesi . Altri livelli: 3 mesi . I periodi di prova indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del contratto di lavoro.										
Orario di lavoro Art. 7 e ss	La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali suddivise in cinque giornate dal lunedì al venerdì. Qualora l'orario di lavoro sia distribuito su sei giornate, le ore effettuate nella giornata del sabato verranno retribuite con la maggiorazione del 20%. Possibilità di adottare orari flessibili per un massimo di 48 ore settimanali ripartiti su 6 giorni, ad esclusione delle fattispecie elencate nel CCNL, e articolazione multiperiodale dell'orario di lavoro con modalità da definire a livello di contrattazione aziendale.										
Banca delle ore Art. 10	Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore nella misura del 100%, con maggiorazione del 25%.										
Straordinario, Notturno, Festivo Artt. 12/13 Max. 250 ore annue di lavoro straordinario per lavoratore. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Tipologia</th><th style="text-align: center;">Maggiorazione</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lavoro straordinario diurno feriale</td><td style="text-align: center;">25%</td></tr> <tr> <td>Lavoro straordinario notturno</td><td style="text-align: center;">50%</td></tr> <tr> <td>Lavoro straordinario festivo</td><td style="text-align: center;">65%</td></tr> <tr> <td>Lavoro straordinario festivo notturno</td><td style="text-align: center;">75%</td></tr> </tbody> </table> È considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22.00 e le 6.00. Le ore di lavoro notturno sono retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 30% per lavoro notturno non compreso in turni avvicendati e 20% per lavoro notturno compreso in turni avvicendati.		Tipologia	Maggiorazione	Lavoro straordinario diurno feriale	25%	Lavoro straordinario notturno	50%	Lavoro straordinario festivo	65%	Lavoro straordinario festivo notturno	75%
Tipologia	Maggiorazione										
Lavoro straordinario diurno feriale	25%										
Lavoro straordinario notturno	50%										
Lavoro straordinario festivo	65%										
Lavoro straordinario festivo notturno	75%										
Maggiorazione riposi settimanali Art. 14	Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n.370/1934 dovranno essere retribuite con la maggiorazione del 25% sulla quota oraria della normale retribuzione da considerarsi omnicomprensiva e non cumulabile.										
Ferie e permessi Art. 15/19	Ferie annuali: 4 settimane. Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui.										
Retribuzione Art.25	Paga giornaliera: divisore pari a 26; quota oraria di retribuzione: divisore pari a "173". In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli dal 3° al 6°, qualora quest'ultimo abbia un'esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le "retribuzioni di primo ingresso", ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento pari al 7,5% per il primo anno e 5% per il secondo. Le suddette riduzioni retributive possono essere applicate anche dalle aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, indipendentemente dal livello di inquadramento.										
Contratto di reinserimento Art. 25 bis	A tempo determinato o indeterminato è applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell'azienda con l'obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo e a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un'attività autonoma. Durante i primi 24 mesi, le retribuzioni ridotte rispetto livello ordinario di inquadramento saranno così determinate: - prima metà del periodo: 85%; - seconda metà del periodo: 90%. Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova. In caso di assunzioni a tempo determinato le aziende potranno stipulare: • n. 2 contratti da 0 a 5 dipendenti; • n. 3 contratti con più di 5 dipendenti.										
Indennità Art. 25 ter	- Ai lavoratori addetti alla pulizia per la rimozione delle scorie e del polverino degli alti forni, l'impresa corrisponderà una indennità di € 0,05 per ogni ora di lavoro. - Ai lavoratori addetti alla pulizia dei soli reparti industriali destinati alle lavorazioni, l'impresa corrisponderà una indennità di € 0,04 per ogni ora di lavoro. Tale indennità non spetta al personale che, pur lavorando all'interno di stabilimenti industriali, è addetto ai servizi di pulizia in aree o locali in cui non vengano svolte operazioni di trasformazione produttiva, quali ad esempio cortili interni ed esterni,										

**Sintesi Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Aziende Artigiane Settore Pulizie e Servizi**

	servizi igienici, uffici, eccetera. - Al personale professionalmente esposto ai pericoli di radiazioni (alfa - beta - gamma - raggi X) sarà corrisposta una indennità di € 0,15 per ogni ora di lavoro prestata in specifiche zone controllate (reattori nucleari in funzione - trattamento radio - elementi, radioisotopi). - Ai lavoratori che effettuano prestazioni in cunicoli, canali, gallerie, locali sotterranei non ventilati, sarà corrisposta una indennità di € 0,03 per ogni ora di lavoro, non cumulabile con altre analoghe indennità. - Le indennità di cui ai punti precedenti non sono utili ai fini del calcolo di tutti gli istituti contrattuali.
Mensilità	Tredici.
Premio risultato Art. 30	Potrà essere negoziato in sede aziendale ponendo particolare attenzione all'attivazione di programmi di welfare.
Scatto di merito Art. 31	Definito con accordo aziendale in funzione del raggiungimento di parametri oggettivi legati al merito o alla professionalizzazione dei singoli lavoratori.
Malattia Artt. 36 e ss	Conservazione del posto: 180 GG → Nell'arco di 1 anno solare per malattia continuativa certificata 720 GG → Nell'arco di 36 mesi sommando + eventi 720 GG → Nell'arco temporale di 48 mesi in caso di malattie di particolare gravità. INTEGRAZIONE → 60% dal 1° al 3° gg/max 4 eventi → 75% dal 4° al 45° gg → Massimo 45 gg di integrazione/anno Il lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o malattia professionale, avrà diritto alla conservazione del posto per 180 giorni di calendario in caso di evento continuativo. In caso di sommatoria di più eventi, il periodo di comporta è fissato in un massimo di 240 giorni nell'arco temporale di 36 mesi. Patologie gravi: integrazione del 100% per massimo 180 gg/anno
Infortunio Art. 38	L'indennità carico azienda, in caso di infortunio sul lavoro, deve essere tale da permettere al lavoratore di raggiungere il 100% della retribuzione lorda globale di fatto fino a guarigione clinica.
Part time Art.76 e ss	• Maggiorazione del 10% per ore in regime di clausole elastiche e flessibili. • Maggiorazione del 10% per le ore supplementari.
Lavoro intermittente Art.86 e ss	Indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione del livello di riferimento. Nessun compenso in caso di malattia o altro evento che renda impossibile rispondere alla chiamata. Qualora l'evento di malattia si verifichi durante la chiamata, il lavoratore avrà diritto ad una integrazione dell'indennità eventualmente erogata dall'INPS fino al raggiungimento del 20% della retribuzione lorda contrattualmente prevista per tutta la durata della chiamata
Tempo determinato Art.92 e ss	Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento in forza al momento dell'assunzione. Salvo ogni diverso accordo sindacale aziendale. Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n.3 dipendenti nelle singole unità produttive con in forza fino a 5 dipendenti come sopra conteggiati e n.4 dipendenti nelle singole unità produttive con in forza 6 e 7 dipendenti come sopra conteggiati. Si precisa che le frazioni di unità dovranno essere arrotondate all'unità superiore.
Somministrazione Art. 100 e ss	Contemporaneamente lavoratori somministrati a tempo determinato in misura non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio.
LAVORO A DISTANZA Telelavoro Lavoro agile (smart working) Art.106 e ss	Il lavoro a distanza, salvo eventi eccezionali, ha carattere volontario sia per l'azienda sia per il lavoratore dipendente e può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato. Tutelato il diritto alla disconnessione.
Fondi Art. 129	FONDOSANI • Il contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza è pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell'azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore, da versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale). I contributi sono dovuti per 12 mensilità. • Tale contributo, deve essere versato unitamente alla contribuzione da destinare all'Ente Bilaterale EBIASP, in un'unica soluzione, mediante F24 con codice "EBAP" o

tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI, IBAN: IT 03 J 06230 13701 0000 4043 2368.

- Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all'avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell'organico aziendale, con le stesse modalità di cui al punto precedente e secondo la seguente tabella:

da 1 a 5:	€ 50,00
da 6 a 15:	€ 100,00
da 16 a 30:	€ 150,00
da 31 a 40:	€ 250,00
da 41 a 50:	€ 300,00
oltre 50:	€ 350,00

- L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad euro 25,00 (€ venticinque/00) lordi per le mensilità previste dal CCNL.

EBIASP

- Il contributo mensile all' E.B.I.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di € 7,50 cui euro 6,50 a carico del datore di lavoro ed euro 1 a carico del lavoratore per le mensilità previste dal presente CCNL.
- Le quote, unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo "FONDOSANI", vanno versate in un'unica soluzione mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a E.B.I.A.S.P. all'IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433.

L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad euro 25 (€ venticinque/00) lordi per le mensilità previste dal CCNL.

APPRENDISTATO

Apprendistato professionalizzante

La presente regolamentazione si applica ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato a partire dalla data di entrata in vigore del rinnovo del presente contratto.

Il contratto di apprendistato può essere instaurato per i livelli dal 2° al 6°.

La durata massima è stabilita come segue:

- Livello 2° 5 anni
- Livelli 3° e 4° 4 anni
- Livello 5° 3 anni
- Livello 6° 18 mesi

La durata del periodo di apprendistato per gli impiegati inquadrati nei livelli dal 2° al 5° è pari a 30 mesi.

Durata anni 5	1° anno 70%	2° anno 80%	3° anno 85%	4° anno 90%	5° anno 95%
Durata anni 4	1° anno 70%	2° anno 80%	3° anno 90%	4° anno 95%	-
Durata anni 3	1° anno 75%	2° anno 85%	3° anno 95%	-	-
Durata 30 mesi	1° anno 75%	2° anno 85%	Ultimo semestre 95%	-	-
Durata 18 mesi	1° anno 85%	Ultimo semestre 95%	-	-	-

Le predette durate vengono ridotte come segue:

1) per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata dell'apprendistato viene ridotta di mesi sei da applicarsi al termine del periodo di apprendistato;

2) per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata dell'apprendistato viene ridotta di mesi tre da applicarsi al termine del periodo di apprendistato.

Per essere ammesso alla minore durata del periodo formativo, l'apprendista, all'atto dell'assunzione o all'atto del conseguimento del titolo scolastico (se conseguito durante il periodo di apprendistato), dovrà presentare il titolo scolastico originale o apposito certificato debitamente autenticato.

Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. La stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

La durata del contratto non può essere superiore a: tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale; quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale e per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

Trattamento economico:

- per il primo anno il 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per il secondo anno l'80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per il terzo anno il 90% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per l'eventuale quarto anno il 95% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato.

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

Durata e trattamento economico:

- a. Per i percorsi di durata superiore all'anno:
 - due livelli sotto quello di destinazione finale per la prima metà del periodo di apprendistato;
 - un livello sotto quello di destinazione finale per la seconda metà del periodo di apprendistato.
- b. Per i percorsi di durata non superiore all'anno:
 - un livello sotto quello di destinazione finale per il periodo di apprendistato.

Malattia e infortunio

Conservazione del posto: 180 GG

INTEGRAZIONE → 50% dal 1° al 3° gg/max 4 eventi
 → 75% dal 4° al 45° gg
 → Massimo 45 gg di
 integrazione/anno

INFORTUNIO → 60% primi 3 gg
 → 80% dal 4° al 20° gg
 → 90% dal 21° al 180°

TABELLA RETRIBUTIVA A

Inquadramento	Minimi al 01/08/2024	Minimi al 01/12/2024
Primo Livello*	€ 1.752,00	€ 1.769,80
Secondo Livello	€ 1.574,50	€ 1.591,50
Terzo Livello	€ 1.526,00	€ 1.542,50
Quarto Livello	€ 1.467,50	€ 1.485,50
Quinto Livello	€ 1.386,50	€ 1.402,00
Sesto Livello	€ 1.339,50	€ 1.354,50
Settimo Livello	€ 1.286,50	€ 1.302,00

* Comprensivo di indennità di funzione pari a 26,00€

APPENDICE

Accordo sul Tempo Determinato

Le Parti prendono atto della modifica alla disciplina delle causali utilizzabili per l'instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi stabilita nell'art. 19 c. 1 D. Lgs. 81/2015 e s.m.i. e, tenuto conto delle caratteristiche del settore disciplinato dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro, individuano le seguenti causali:

- a. Assunzione di lavoratori con nuove e maggiori professionalità, in grado di effettuare particolari attività rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL;
- b. Attività che comportano l'impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato;
- c. Assunzione di lavoratori con figli fino a 6 anni di età o con figli di età superiore e parenti a carico disabili;
- d. Appalti di durata determinata;
- e. Lavoratori di età superiore a 50 anni;
- f. Sostituzione di lavoratori assenti;
- g. Sostituzione di lavoratori con gravi patologie, soggetti ad un periodo di comporta esteso (fino a 720 gg nell'arco di 48 mesi).

CCNL PULIZIE E SERVIZI

Riproduzione Vietata | Tutti i diritti riservati | © Copyright 2024

Conflavoro, Fesica-Confsal e Confsal hanno sottoscritto il CCNL Pulizie e Servizi, con l'obiettivo di creare istituti ad hoc che possano premiare l'efficienza e la produttività delle aziende che applicano tale CCNL e, allo stesso tempo, tutelare gli interessi dei lavoratori.

